

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 18.

**Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale".**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale")*

1. La locuzione "a partire dall'anno 2009" di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è da intendersi "a partire dalla dichiarazione IRAP 2009".

Art. 2.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 giugno 2009

p. Mercedes Bresso  
Il Vice Presidente  
Paolo Peveraro

**LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 621

*Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale".*

- Presentata dai Consiglieri Giovanni Caracciolo, Iuri Gilberto Bossuto, Alberto Cirio, Gian Luca Vignale il 7 maggio 2009.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente l'8 maggio 2009.

- Testo licenziato dalla VI Commissione il 14 maggio 2009.

- Approvata in Aula l'11 giugno 2009, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche re-*

*peribili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 18/2008 è il seguente:

Art. 8. (Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;

b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;

e) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 30.000 euro l'anno.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.